

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro per l'artigianato del metallo

Modifica del 28 febbraio 2008

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per l'artigianato del metallo, allegato ai decreti del Consiglio federale del 18 agosto 2006 e del 24 maggio 2007¹, sono dichiarate di obbligatorietà generale²:

Art. 50 Assicurazione d'indennità giornaliera per malattia nel ramo
professionale

50.1 L'assicurazione collettiva deve rispettare le disposizioni assicurative ai sensi della LAMal.

Appendice 10

Adeguamento salariale

Salari minimi

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2008, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.

¹ FF 2006 6201–6204, 2007 3899

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2008 e ha effetto sino al 31 dicembre 2009.

28 febbraio 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova